

**REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
dell'11 dicembre 2013**

**che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE,  
n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tale proposito, l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, conformemente all'articolo 167 TFUE e alla Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ("Convenzione dell'Unesco del 2005"), al fine di rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali.

(2) Il sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi si fonda principalmente sull'esperienza acquisita attraverso i programmi dell'Unione stabiliti nella decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU C 277 del 13.9.2012, pag. 156.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 5 dicembre 2013.

<sup>(4)</sup> Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

("programma MEDIA"), nella decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> ("programma Cultura"), nella decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> ("programma MEDIA Mundus"). La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> ("azione Capitale europea della cultura") e la decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> ("azione sul marchio del patrimonio europeo") contribuiscono inoltre al sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi.

(3) La comunicazione della Commissione relativa ad un'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, approvata dal Consiglio nella sua risoluzione del 16 novembre 2007 <sup>(9)</sup> e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 10 aprile 2008 <sup>(10)</sup>, stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione a favore dei settori culturali e creativi. Essa mira a promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale, la cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

(4) Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 11, 21 e 22, i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, e costituiscono un'importante piattaforma per la libertà di espressione e per la promozione del rispetto della diversità culturale e linguistica.

(5) La convenzione dell'Unesco del 2005, che è entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, sottolinea che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori di identità, di valori e di significato e non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale. Tale convenzione mira a rafforzare

<sup>(5)</sup> Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 – 2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

<sup>(7)</sup> Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

<sup>(9)</sup> GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.

